

IL GIORNALE DEL REVISORE

RIVISTA DI ATTUALITÀ,
CULTURA E INFORMAZIONE
PROFESSIONALE
DEL REVISORE CONTABILE



Incontri con le Delegazioni provinciali
Rappresentanza tributaria
L'opzione 5 per mille per le realtà no profit

Periodico bimestrale - Anno XXX - Nuova serie - N. 1-2 - Gen/Apr 2006

EDITORE ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI - VIA ZURETTI, 39 - 20125 MILANO - POSTE ITALIANE SPA - SPED. ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. L. 46/04) ART.1 COMMA 2, DCB - MILANO

LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE ALL'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ

I DIVERSI REGIMI CONTABILI SONO CARATTERIZZATI DA VINCOLI OPERATIVI CHE CONDIZIONANO I CONSEGUENTI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL FISCO, SIA PER LA TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI SIA PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

di Stefano Giacomolino

Nella fase di costituzione aziendale, o successivamente attraverso un'opzione, è possibile scegliere tra diversi regimi contabili da adottare, caratterizzati da diversi vincoli operativi, i quali condizioneranno i conseguenti obblighi nei confronti del Fisco, sia per la tenuta dei registri contabili, sia per il calcolo delle imposte.

All'atto della richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l'obbligo di indicare l'opzione per il regime contabile prescelto (tuttavia ha la facoltà di farlo), in quanto la validità dell'opzione è basata sul comportamento concludente del contribuente. Sarà, pertanto, sufficiente comunicare l'opzione nella prima dichiarazione iva annuale da presentare successivamente alla scelta operata o, se esonerati, nella dichiarazione dei redditi, allegando l'apposito quadro per le comuni-

cazioni delle opzioni e revoche contenuto nella dichiarazione annuale iva.

La scelta dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono il volume d'affari che si presume di realizzare, la forma giuridica adottata, le dimensioni aziendali e la possibilità di fruire di semplificazioni.

In questo articolo, l'autore intende soffermarsi in particolare su un regime agevolativo non di rado trascurato sia dai contribuenti che dagli stessi consulenti fiscali, ossia il "regime sostitutivo delle nuove iniziative produttive" (impropriamente anche definito il "forfettino").

Tale regime infatti, pur essendo riservato esclusivamente a contribuenti con specifiche caratteristiche, presenta elementi di interesse e convenienza tali che meriterebbero, a parere di chi scrive, un ben più intenso sforzo divulgativo da parte sia degli operatori del settore che delle stesse istituzioni.

Ciò anche al fine di evitare che qualche "maligno" possa affermare che i consulenti non propongono ai loro clienti tale regime agevolativo in quanto quest'ultimo, semplificando notevolmente gli adempimenti contabili a carico del contribuente, riduce al minimo l'opera svolta dagli studi professionali (e con essa anche la misura degli onorari stessi). Sa-

rebbe infatti grave se il rapporto di fiducia cliente/professionista, oggi già di per sé più complesso e precario di una volta, venisse ulteriormente minato dal sospetto di un anche solo potenziale conflitto di interessi.

I regimi contabili attualmente adottabili dai contribuenti sono i seguenti:

- Ordinario;
- Semplificato;
- Supersemplificato;
- Forfettario per contribuenti "minimi";
- Sostitutivo per attività marginali ("forfettone");
- Sostitutivo per nuove iniziative produttive ("forfettino").

Ogni regime ha specifiche caratteristiche per le quali sarà necessario verificare in particolare i presupposti soggettivi.

I primi cinque regimi vengono, per completezza di esposizione, di seguito schematicamente analizzati, mentre il "forfettino" (oggetto del presente lavoro) verrà trattato successivamente con maggior dovizia di particolari (Tabella 1).

Ovviamente in presenza di dipendenti, a prescindere dal regime contabile utilizzato, è obbligatorio sempre tenere il libro matricola, il libro paga e il registro degli infortuni.

REGIME CONTABILE	SOGGETTI AMMESSI	REQUISITI SOGGETTIVI	REGISTRI CONTABILI	CALCOLO DEL REDDITO
ORDINARIO	Tutte le imprese e Società	Obbligatorio per tutte le Società di capitali e per i contribuenti con volume d'affari dell'anno precedente superiore a € 309.874,14 nel caso di attività di servizi e di € 516.456,90 per le altre attività. Facoltativo negli altri casi.	<ul style="list-style-type: none"> • Libro giornale e inventari; • Registri IVA; • Scritture ausiliarie; • Libro contabilità di magazzino (se i ricavi e le rimanenze superano certi limiti); • Libro beni ammortizzabili. 	Ricavi imponibili meno Costi deducibili
SEMPLIFICATO	Ditte individuali e Società di persone	Volumi d'affari dell'anno precedente non superiori ai limiti fissati per il regime ordinario.	<ul style="list-style-type: none"> • Registri iva; • Libro beni ammortizzabili (facoltativo). 	Ricavi imponibili meno Costi deducibili
SUPERSEMPLIFICATO	Ditte individuali	<ul style="list-style-type: none"> • Volumi d'affari dell'anno precedente non superiori a € 15.493,71 per le attività di servizi e di € 25.822,85 negli altri casi; • Acquisti non superiori a € 18.075,99 per le cessioni di beni e di € 10.329,14 negli altri casi; • Costo beni ammortizzabili non superiore a € 25.822,85; • Compensi a dipendenti e collaboratori non superiore al 70% del volume d'affari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Registri IVA o prospetto di cui al Dm 11.02.1997 • Registri IVA • Nessun registro; • Obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto) conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione dei redditi. 	Ricavi imponibili meno Costi deducibili
FORFETTARIO	Ditte individuali	<ul style="list-style-type: none"> • Volumi d'affari dell'anno precedente non superiori a € 10.329,14; • Costo beni ammortizzabili non superiore a € 10.329,14; • Compensi a dipendenti e collaboratori non superiori al 70% del volume d'affari; • Mancanza di cessioni all'esportazione. 		Ai fini Ire, si applica sul volume d'affari: <ul style="list-style-type: none"> • il 75% per le attività di servizi; • il 61% per le altre attività; • il 78% per i professionisti
ATTIVITÀ MARGINALI	Ditte individuali	<ul style="list-style-type: none"> • L'attività svolta deve rientrare fra quelle soggette agli studi di settore; • Ricavi e compensi del periodo precedente non superiori a determinati limiti (mai superiori a € 25.822,85). 		Ricavi da studi di settore meno Costi deducibili

Tabella 1

Il Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative

Per incoraggiare le nuove iniziative produttive, la Finanziaria 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000) ha previsto, in favore di persone fisiche che inizino una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato.

Esso è applicabile per il primo periodo d'imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (ora IRE) del 10% e una serie di semplificazioni contabili. Tale agevolazione non è del tutto nuova nel nostro Ordinamento; infatti già negli anni Novanta era stato previsto un analogo regime sostitutivo di cui all'art. 1 Dl n. 357/94 (c.d. "decreto Tremonti") valido però solo per le nuove iniziative del triennio 1994/1996.

Soggetti ammessi e ambito oggettivo

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:

- 1) il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
- 2) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La semplice apertura della partita Iva, nel triennio precedente, non costituisce automaticamente causa di esclusione occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività (Cfr. Circolare Ministeriale n. 1/E del 2001). Parimenti la qualità di socio in società di persone o capitali non è di per

LA FINANZIARIA 2001 HA PREVISTO, IN FAVORE DI PERSONE FISICHE CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (ANCHE IN FORMA DI IMPRESE FAMILIARI) O DI LAVORO AUTONOMO, UNO SPECIFICO REGIME FISCALE AGEVOLATO

sé causa ostativa, purché il socio non abbia svolto in concreto alcuna attività d'impresa o lavoro autonomo (Cfr. Circolare Ministeriale n. 59/E del 18 giugno 2001). Pertanto il socio accomandante di una S.a.s. o il socio di una S.r.l. (non socio lavoratore) può legittimamente accedere al regime;

- 3) la nuova attività da intraprendere non costituisca la mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata o continuativa (sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni). Tale condizione ha chiaramente carattere antielusivo poiché il Legislatore ha inteso evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero continuare a esercitare di fatto l'attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
- 4) l'ammontare dei compensi di lavoro autonomo o i ricavi per le attività imprenditoriali di servizi non siano superiori a € 30.987,41 e a € 61.974,83 nel caso di attività di impresa diverse da quelle di servizi. In presenza di più attività esercitate contemporaneamente la somma dei ricavi non può superare il limite posto per l'attività prevalente (ossia quella con i ricavi

più elevati). Il limite deve essere rispettato già in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, procedendo al ragguaglio ad anno del volume di affari presunto;

- 5) per avvalersi del regime agevolato non sono previsti limiti massimi di età da parte del contribuente;
- 6) il regime del forfettino è applicabile a condizione che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. Pertanto, l'eventuale esercizio di un'attività senza le prescritte autorizzazioni amministrative preclude *ab origine* il diritto alla fruizione del regime agevolato.

Durata

Ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della Legge Finanziaria, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai due successivi.

La possibilità di optare per il regime sostitutivo per le nuove iniziative è in vigore a partire dall'anno 2001; a differenza del regime sostitutivo Tremonti, il "forfettino" è applicabile senza limitazioni connesse con l'anno di inizio della nuova attività.

Agevolazione fiscale

In base al comma 1 dell'art. 13 della Legge n. 388/2000, il reddito di lavoro autonomo o d'impresa viene determinato rispettivamente applicando le previsioni di cui all'art. 50 e 79 del Tuir.

Trattasi, pertanto, di una determinazione analitica del reddito derivante dall'attività attraverso un confronto fra ricavi e costi per le imprese ovvero fra compensi e spese per le attività di lavoro autonomo. Il reddito pertanto è determinato analiticamente e non con una metodologia di forfettiz-

zazione. Ecco perché il termine "forfettino" appare quanto mai inidoneo a rappresentare questo regime sostitutivo.

Il reddito, analiticamente determinato, viene tassato con l'aliquota del 10% a titolo di imposta sostitutiva Irpef (ora Ire), e con l'aliquota ordinaria ai fini Irap. Da evidenziare che nella stesura originaria dell'art. 13 prima dell'effettiva approvazione, aliquota agevolata era fissata al 1%.

A differenza del regime sostitutivo Tremonti, secondo il quale era previsto il pagamento di somme fisse crescenti per i tre anni di agevolazione (due, tre e quattro milioni di lire), nel regime del forfettino l'imposta del 10% è sostitutiva della sola Ire e delle relative addizionali. Altra importante differenza rispetto al decreto n. 357/1994, è che non è prevista alcuna limitazione alla deduzione dei costi da parte dei soggetti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano il regime del forfettino.

L'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo che costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, sebbene non concorra alla formazione del reddito complessivo Ire, dovrà essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extra-tributari. Pertanto sul reddito d'impresa o professionale agevolato saranno dovuti gli eventuali contributi previdenziali (Inps, Ivs, Enasarco, Casse professionali).

Semplificazioni contabili e fiscali

Oltre all'agevolazione fiscale sopra descritta, esistono altri motivi che possono portare il contribuente a optare per tale regime. In particolare:

- a) esonero dagli obblighi di tenuta dei registri contabili e delle relative registrazioni;

- b) esonero dai versamenti periodici dell'Iva e della presentazione della relativa comunicazione annuale dati Iva. L'imposta sul valore aggiunto verrà quindi liquidata, dichiarata e versata una sola volta all'anno secondo i termini di versamento dell'Iva annuale anche mediante rateizzazione;
- c) i sostituti d'imposta che erogano compensi o ricavi rientranti nel regime sostitutivo sono esonerati dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta. A tale scopo il contribuente agevolato deve rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi a cui le somme si afferiscono sono soggetti a imposta sostitutiva;
- d) il contribuente in regime sostitutivo può chiedere di essere assistito gratuitamente negli adempimenti fiscali dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Decadenza dal regime sostitutivo

Il regime cessa di avere efficacia quando:

- i ricavi o i compensi conseguiti superano il limite fissato per l'ammissione al regime agevolato. In tal caso, a partire dal periodo di imposta successivo, il contribuente sarà assoggettato a tassazione ordinaria;
- i ricavi o i compensi conseguiti superano il limite fissato per l'ammissione al regime agevolato di oltre il 50% del limite stesso. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo di imposta stesso in cui il limite è stato superato. L'Agenzia delle Entrate ha pre-

cisato che in questo caso non sono applicabili, limitatamente all'anno dell'avvenuta decadenza, le sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili nonché le violazioni relative all'Iva periodica;

- in caso di rinuncia da parte del contribuente.

Conclusioni

Il forfettino rappresenta un'opportunità importante per tutti quei contribuenti che vorrebbero intraprendere una piccola iniziativa imprenditoriale o professionale, ma sono tuttavia in qualche modo "bloccati" dagli sproporzionati costi fiscali ed amministrativi connessi all'operazione.

Con l'opzione al regime infatti si accede non solo a una sorta di "limbo fiscale" che porta alla diminuzione della tassazione (che come minimo si riduce a meno della metà rispetto a quella ordinaria) ma soprattutto alla semplificazione di tutte quelle incombenze contabili-amministrative che pesano molto sul contribuente in termini di tempo e denaro.

Il nuovo imprenditore, o professionista, viene così a godere di un utile periodo di "prova triennale" durante il quale può concentrarsi appieno sulla crescita e sviluppo dell'attività senza quasi preoccuparsi degli aspetti accessori all'iniziativa.

Alla fine del triennio, quando ormai la fase di introduzione e sviluppo dell'attività si è pressoché completata, sarà senz'altro più agevole per il contribuente affrontare le scelte decisionali relative a tutti quegli aspetti amministrativi dell'attività fino ad allora trascurati (compresa la scelta del nuovo regime contabile da adottare). ■